

ALLEGATO 1

MODALITÀ OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI GIOVANI STUDENTI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

A) AZIONI DELLE PARTI

La CRUI attua una azione di promozione del presente Protocollo d'Intesa e il coordinamento degli Atenei.

Sono a carico degli Atenei ospitanti:

- l'esenzione delle tasse, dei contributi universitari
- l'utilizzo dei servizi didattici (biblioteche, centri)
- copertura del premio dell'assicurazione infortuni.

Il Ministero dell'Interno riconosce una quota forfettaria pari ad euro 4.800, comprensiva di ogni onere, concorrendo alla copertura delle spese di vitto e alloggio, erogate dai medesimi Atenei.

Tali quote forfettarie sono erogate agli Atenei che possono provvedere anche attraverso la stipula di accordi con gli Enti per il Diritto allo Studio.

Le borse di studio non hanno natura di erogazione in denaro per gli studenti beneficiari.

B) DURATA DELLA BORSA DI STUDIO

Le borse di studio hanno la durata di un anno a partire dall'anno accademico 2016/2017.

L'eventuale diritto alla borsa di studio per l'anno successivo richiede il conseguimento di almeno 20 CFU nell'anno precedente.

Nel caso in cui lo studente non consegua almeno 20 CFU nell'anno accademico perde il diritto alla borsa per l'anno successivo.

C) PROCEDURA

1. il Ministero dell'Interno prevede di assegnare, nei limiti delle risorse disponibili, complessivamente un numero di 100 borse di studio per la durata indicata nel punto B);
2. la CRUI richiede ai singoli Atenei di stilare, nell'ambito del contingente previsto per studenti internazionali, una graduatoria per gli studenti di cui all'art. 1 del Protocollo di intesa;
3. la CRUI approva una graduatoria nazionale per la ripartizione delle predette borse di studio, in misura proporzionale al numero degli studenti di cui all'articolo 1 del Protocollo, tra tutti gli Atenei che aderiscono all'iniziativa. La CRUI comunica l'esito della graduatoria nazionale al Ministero dell'Interno e ai singoli Atenei.
4. Gli Atenei esonerano gli studenti utilmente collocati dal pagamento delle tasse e dai contributi universitari per l'accesso gratuito ai servizi didattici (biblioteche, laboratori, centri);
5. Il Ministero dell'Interno provvede all'erogazione delle borse di studio previa acquisizione dei relativi decreti di assegnazione.

D) MONITORAGGIO E CONTROLLO

La CRUI, ai fini di un compiuto monitoraggio e della valutazione degli esiti complessivi dell'iniziativa, cura l'acquisizione delle relazioni appositamente prodotte dagli Atenei e riferisce gli esiti al Ministero dell'Interno.